

ASLTI O.D.V.
VIA MARCHESE UGO, 26 – 90141 PALERMO
C.F. 97017120821

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010

All'assemblea degli associati della
ASLTI O.D.V.

Relazione sulla revisione legale dei conti del bilancio

Signori Associati,

in esecuzione dell'incarico conferito alla sottoscritta dal consiglio direttivo quale revisore unico dell'associazione e del conseguente compito di controllare la regolarità contabile e la correttezza dei dati esposti nel bilancio di esercizio ho esaminato il bilancio il progetto di bilancio dell'associazione ASLTI ODV al 31 dicembre 2024 costituito dallo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto il controllo contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (Isa Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nel paragrafo "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio" della presente relazione. Sono indipendente rispetto all'ASLTI ODV in conformità alle norme e ai principi in materia di etica ed indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il giudizio.

Responsabilità del consiglio direttivo e dell'organo di controllo di Davide per il bilancio di esercizio

Il consiglio direttivo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il consiglio direttivo è responsabile per la valutazione della capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Il consiglio direttivo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia rilevato l'esistenza di cause di estinzione o scioglimento e conseguente liquidazione dell'ente o condizioni per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tale scelta.

L'organo di controllo ha la responsabilità della vigilanza, nei termini visti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'ente.



L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi del revisore legale sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio

Il consiglio direttivo dell'ente è responsabile per la predisposizione della sezione illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie inclusa nella relazione di missione al 31/12/2024 incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

L'organo di controllo, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste dalla norma 3.8 delle "Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del terzo settore" consistenti di un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. In assenza di un soggetto incaricato dalla revisione legale, inoltre, l'organo di controllo ha verificato la rispondenza del bilancio della relazione di missione ai fatti alle informazioni di rilievo di cui l'organo di controllo era a conoscenza a seguito dello scambio di informazione con gli organi sociali.

A mio giudizio le informazioni relative all'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie incluse nella relazione di missione sono coerenti con il bilancio d'esercizio dell'associazione al 31/12/2024 ed è redatto in conformità alle norme di legge.

Il Revisore Unico

Data 04.04.2025


